



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA N. 217 DEL 17/10/2020

IL SINDACO

Oggetto: Disponibilità locali da concedere alla ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, da dedicare all'accoglienza dei pazienti clinicamente guariti o dimessi dalla struttura ospedaliera o di persone positive al COVID-19 che necessitino di isolamento non avendo la possibilità di sfruttare le proprie abitazioni.

PREMESSO CHE:

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con il D.P.C.M. 7 agosto 2020 sono state prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019"*, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- i DD.PP.CC.MM. del 8 - 9 - 11 e 22 marzo 2020 e s.m.i. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, con efficacia a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, con la contestuale cessazione dell'efficacia delle disposizioni recate dai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

RICHIAMATI i provvedimenti sindacali adottati al fine di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 ed in particolare:

- prot. n. 19979 del 24.02.2020, avente ad oggetto “diffusione Covid-19 – raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. n. 24388 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: “Covid-19 – DPCM 4 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. 24871 del 09.03.2020, avente ad oggetto “Covid-19 – DPCM 8 marzo 2020 – ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. n. 25990 del 11.03.2020 avente ad oggetto “Covid-19 – DPCM 9 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;
- prot. n. 26293 del 12.3.2020, avente ad oggetto “Covid-19 – DPCM 11 marzo 2020. Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”.
- Ordinanza Sindacale n. 49 del 14.03.2020 – “assegnazione n. 7 alloggi del progetto C.A.S.E. – piastra n. 6 Roio 1– al personale sanitario”;
- prot. n. 28617 del 21 marzo 2020 – “Covid-19 – ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 marzo 2020 - Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”;
- Prot n. 28944 del 23 marzo 2020 – “Covid-19 - D.P.C.M. 22 MARZO 2020 - Ulteriori raccomandazioni e disposizioni interne”.
- Prot. n. 29784 del 26 marzo 2020 – “Disponibilità struttura ricettiva per fronteggiare l'emergenza Covid -19”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11 del citato DPCM 26 aprile 2020, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

RILEVATO CHE il DPCM del 26 aprile 2020 ha avviato la c.d. “Fase 2”, da intendersi quale fase di progressivo superamento del confinamento mediante la graduale e prudente ripresa nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive, tenendo comunque conto delle esigenze di




Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

prevenzione del rischio di contagio, nell'ottica dell'allentamento progressivo delle misure di contenimento;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante – "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" - che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 20 maggio avente ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. -Ulteriori disposizioni- Approvazione Protocolli di Sicurezza*" e la successiva ordinanza n. 65 del 22 maggio che ha approvato ulteriori Protocolli di Sicurezza;

VISTE altresì le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 7 giugno 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. – Ulteriori disposizioni – Approvazione Protocolli di Sicurezza*" e n. 74 del 14 giugno 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n. 70*";

VISTO altresì l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 con cui, la cessazione dello stato di emergenza COVID-19 fissata al 31 luglio 2020 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è stata prorogata al 15 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" con cui sono state prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, con cui si dettano ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, all'art. 1, comma 1 prevede che *“Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:*

- a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;*

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n.253;

RICHIAMATE:

- la richiesta della ASL 1 Avezzano -Sulmona – L'Aquila, registrata al protocollo comunale al n. 26528 del 13/03/2020, con la quale il Direttore Generale chiedeva la disponibilità di alloggi di




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

proprietà del Comune dell'Aquila da poter utilizzare a servizio degli operatori sanitari al fine di fronteggiare l'emergenza COVID - 19;

- l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 14/03/2020 con la quale veniva disposta la concessione degli alloggi della piastra n. 6 del complesso Progetto C.A.S.E. di Roio 1 per il soddisfacimento delle esigenze rappresentate dalla predetta ASI;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 27/03/2020 con la quale, in attuazione dell'ordinanza sindacale n.49/2020, veniva assegnata, per la durata di mesi 6 (sei), l'intera piastra n. 6 del complesso Progetto C.A.S.E. di Roio 1, composta di n. 24 alloggi;
- il verbale sottoscritto in data 03/08/2020 con il quale l'ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila procedeva alla riconsegna delle chiavi dei 24 alloggi.

TENUTO CONTO CHE in data 13 ottobre 2020 presso la Prefettura dell'Aquila si è tenuto apposito incontro riguardante l'individuazione di soluzioni alloggiative per quarantena da Covid-19 alla presenza di sua ecc. Sig. Prefetto dell'Aquila Cinzia Torracco, all'esito della quale il Sig. Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha manifestato la disponibilità a concedere alla A.S.L. 01 dell'Aquila la piastra 6 del Progetto C.A.S.E. di Roio 1 già a suo tempo concessa alla stessa Azienda Sanitaria;

VISTA la nota prot. 230559 del 14/10/2020 dell'ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila con la quale il Direttore Generale, Dott. Roberto Testa, ha espresso formale richiesta di utilizzo di un'intera piastra, composta di n. 24 alloggi, sita presso il Progetto C.A.S.E. di Roio Poggio (AQ), da dedicare all'accoglienza dei pazienti clinicamente guariti o dimessi dalla struttura ospedaliera o di persone positive al COVID-19 che necessitano di isolamento non avendo la possibilità di sfruttare le proprie abitazioni;

VERIFICATO che presso il progetto C.A.S.E. di Roio 1 è disponibile la piastra 6 del Progetto C.A.S.E. di Roio 1, composta di n. 24 alloggi di diverse metrature, adatte alle esigenze manifestate dalla citata A.S.L.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

VISTA la L. 30 marzo 2001, n. 125;

VISTO il D.L. 3 agosto 2007, n. 117;




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINA

Di concedere alla A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila la disponibilità della piastra 6 del Progetto C.A.S.F. di Roio 1, da dedicare all'accoglienza dei pazienti clinicamente guariti o dimessi dalla struttura ospedaliera o di persone positive al COVID-19 che necessitino di isolamento non avendo la possibilità di sfruttare le proprie abitazioni;

Di dare mandato al Settore OO.PP. e Sport, congiuntamente al Servizio Protezione Civile, di attivare con procedura di urgenza, ove necessario, ogni iniziativa per rendere utilizzabili gli alloggi individuati;

Di dare mandato al Settore competente per il Patrimonio di predisporre gli atti necessari per la formalizzazione di quanto sopra, concordando con la A.S.L. 1 le modalità di utilizzo.

La presente Ordinanza è divulgata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva. Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Presente provvedimento è trasmesso al competente Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, per il seguito di competenza.

Il presente provvedimento è comunicato altresì alla ASL 1 – Avezzano - Sulmona – L'Aquila.

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60gg, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

Il Segretario Generale
Lucio Luzzetti

Il Sindaco
Pierluigi Biondi



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA
Tel. 0862.645702 - 0862.645703
sindaco@comune.laquila.it

